

N. R.G. 164/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO

Il Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dr. Fabio Giorgi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 164/2020 del ruolo generale promossa

Da

Z. (C.F. xxxxxxxxxxxxxx), con l'assistenza dell'avv. BERNARDI VALTER e ROSSI DARIO
(RSSDRA65T13G224J) PIAZZA CATTANEO, 26/11 16128 GENOVA; BERNARDI LUCA
(BRNLCU86P29F712W) VIA NAZIONALE, 111 23823 COLICO;

attori

contro

S. (C.F. 0000000000) con l'assistenza dell'avv. TOMASI MARCO PAOLO

giusta procura in atti

convenuti

All'udienza di discussione finale e decisione del 16/09/2021 i procuratori delle parti
hanno formulato le seguenti conclusioni.

Conclusioni dell'attrice:

“Piaccia al Tribunale [ill.mo](#), contrariis rejectis, in applicazione della disciplina contrattuale e legale del rapporto, per tutte le ragioni meglio descritte nel presente ricorso che si intendono richiamate nelle presenti conclusioni,

1) accertare e dichiarare che il ricorrente risulta creditore di differenze retributive a titolo di indennità di trasferta e lavoro straordinario per l'importo indicato nei conteggi allegati;

2) accertare e dichiarare che il ricorrente risulta creditore, a titolo di incidenza di indennità di trasferta e di lavoro straordinario sul TFR e sulle mensilità aggiuntive, dell'importo indicato nel presente ricorso o di quello meglio visto per le causali indicate in ricorso;

3) conseguentemente condannare la convenuta al pagamento delle somme indicate nei conteggi allegati o quelle meglio viste e ritenute.

4) condannare la convenuta al pagamento degli interessi nella misura convenzionale di cui all'art. 61, c.5, Parte speciale CCNL sulle somme che saranno riconosciute in esito al presente giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;

5) con vittoria delle spese di lite e degli onorari del presente procedimento da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario per averle integralmente anticipate.”

Conclusioni del convenuto:

“Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione e dichiarata inammissibile la domanda nuova di controparte per i motivi dedotti al paragrafo 1 delle note difensive finali, nonché, tenuto conto del disconoscimento da parte di S. dei documenti prodotti da controparte -, previa ogni e più opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, così giudicare:

In via preliminare di merito: Accertare e dichiarare estinti per prescrizione i diritti di credito maturati in costanza di rapporto per tutte le ragioni di cui in narrativa relativamente ai periodi 2013/2014.

Sempre in via preliminare di merito: Accertata e dichiarata la validità e l'efficacia dell'accordo di forfezzazione aziendale per la ragioni dedotte in narrativa, rigettare tutte le domande del ricorrente poiché infondate in fatto nonché in diritto.

Nel merito in via principale: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle preliminari di merito, rigettare le domande del ricorrente a qualsiasi titolo proposte poiché infondate in fatto nonché in diritto per le ragioni di cui in narrativa e, comunque, prive di prova.

In via subordinata: Nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui le domande del ricorrente dovessero essere, a qualsiasi titolo, ritenute fondate nell'an ridurre il quantum debeaturo tenuto conto dell'intervenuta prescrizione dei crediti e di tutte le deduzioni anche in punto di inottemperanza del ricorrente agli oneri probatori sullo stesso gravanti. ”

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 5.10.2020 , Z. adiva il Tribunale di Sondrio esponendo di essere stato assunto alle dipendenze della ditta di autotrasporti S. con sede in Via xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a più riprese con le mansioni di autista ed il primo contratto a termine era stato stipulato in data 15.11.2010, trasformato a tempo indeterminato in data 01.04.11 con nuovo contratto a termine il 01.12.2011 per venire quindi assunto una terza volta con mansioni di autotrasportatore in-quadrato nel 3° liv. del CCNL Autotrasporto con orario di lavoro settimanale di 39 ore in data 25.10.13 successivamente prorogato, e quindi trasformato in contratto a tempo indeterminato in data 31.08.14;

-che in data 03.06.17 il ricorrente sottoscriveva una conciliazione in sede sindacale a mezzo della quale a fronte del versamento della cifra di € 1.000,00 rinunciava ad ogni pretesa nei confronti di S. per il pregresso periodo e nel verbale di conciliazione si leggeva che “il dipendente è consapevole che le parti consensualmente convengono che a decorre dal 03.06.2017 l'azienda provvederà a sottoporre e concordare accordo sindacale aziendale” ed in data 14 novembre 2019 il ricorrente veniva licenziato per giusta causa;

-che ritenendo di non aver percepito il corretto trattamento retributivo con PEC del 5 marzo 2020 il ricorrente chiedeva all'azienda: il pagamento di tutte le differenze retributive maturate la consegna dei fogli di registrazione del cronotachigrafo digitale e copie dei dati scaricati dalle carte conducente in formato digitale, la consegna del Libro Unico del Lavoro con riferimento al foglio di registrazione presenze/LUL, con successivo ricorso per sequestro giudiziario per ottenere la consegna della documentazione richiesta. E dalla quale emergeva che solo a partire da Giugno 2017 (dopo l'accordo aziendale del 03.06.2017) la Solog aveva

iniziato ad annotare al posto dell'orario giornaliero la mera presenza con la lettera "P". L'azienda avrebbe pertanto dovuto conservare e consegnare i dischi tachigrafici per tutto il periodo nel quale ha annotato con lettera "P" la prestazione giornaliera del dipendente, come stabilito dal decreto di sequestro. I documenti sequestrati venivano consegnati all'esponente nel corso della procedura, che veniva pertanto transatta ed abbandonata, mentre il ricorrente aveva conservato gli originali dei di-schi cronotachigrafi relativi agli anni dal 2011 al 2015.

Pertanto, il ricorrente chiedeva 1) accertare e dichiarare che risultava creditore di differenze retri-butive a titolo di indennità di trasferta e lavoro straordinario per l'importo indicato nei conteggi allegati;

2) accertare e dichiarare che il ricorrente risulta creditore, a titolo di incidenza di indennità di trasferta e di lavoro straordinario sul TFR e sulle mensilità aggiuntive, dell'importo indicato nel presente ricorso o di quello meglio visto per le causali indicate in ricorso;

3) conseguentemente condannare la convenuta al pagamento delle somme indicate nei conteggi allegati o quelle meglio viste e ritenute.

4) condannare la convenuta al pagamento degli interessi nella misura convenzionale di cui all'art. 61, c.5, Parte speciale CCNL sulle somme che saranno riconosciute in esito al presente giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo (seguivano richieste istruttorie).

Si costituiva la società resistente esponendo che in data 11/11/2011 il rapporto di lavoro cessava a causa delle dimissioni volontarie del ricorrente e successivamente l'azienda decideva di assecondare una espressa richiesta di nuova assunzione da parte del ricorrente, cui seguiva un contratto a tempo determinato decorrente dal 1/12/2011 sino al 31/5/2012 - stessa qualifica e mansione di quello precedente – terminato il quale interveniva una proroga sino al 31/8/2013;

-che il ricorrente veniva nuovamente assunto a tempo determinato in data 25/10/2013 sino al 31/1/2014 ed il contratto nuovamente prorogato ed, in seguito, trasformato a tempo indeterminato con decorrenza dall' 1/9/2014 e con comunicazione del 14/11/2019 l'azienda

si vedeva costretta ad interrompere il rapporto lavorativo tramite licenziamento per giusta causa - mai impugnato -, in esito a regolare procedimento disciplinare;

-che il ricorrente svolgeva le proprie mansioni esclusivamente in ambito locale e sino al 3 giugno 2017 aveva svolto mansioni di Autista inquadrato nel Terzo Livello del CCNL di Categoria applicabile *ratione temporis* e successivamente a quella data, invece, in seguito ad una riorganizzazione aziendale aveva svolto sino alla data della definitiva cessazione del rapporto di lavoro (2019) orario di lavoro discontinuo;

-che l'azienda, in data 3 giugno 2017, in seguito a regolare costituzione di assemblea sindacale dei lavoratori ed approvazione a maggioranza degli stessi (doc. 8), previe relative verifiche da parte dell'organizzazione sindacale firmataria del CCNL, CIGL (Sondrio), circa l'attività svolta dall'azienda e dai suoi autisti, siglava apposito accordo sindacale di secondo livello - ex art. 11, comma 9, CCNL di categoria applicabile - in merito all'accertamento della discontinuità dell'orario di lavoro dei dipendenti ed alla forfetizzazione dei trattamenti economici per lavoro straordinario ed indennità di trasferta;

-che andava smentita la ricostruzione dell'orario di lavoro del lavoratore così come operata da controparte, posto che il ricorrente, dal 3 giugno 2017, aveva sempre espletato un orario conforme alle disposizioni di cui all'art. 11bis e segg. del CCNL ed, in conformità ad esso ed all'effettiva prestazione lavorativa - di carattere discontinuo - e, pertanto, le buste paga sono state elaborate correttamente ed effettuati, regolarmente, i pagamenti in suo favore.

Pertanto, la resistente chiedeva in via preliminare di merito accertare e dichiarare estinti per prescrizione i diritti di credito maturati in costanza di rapporto per tutte le ragioni di cui in narrativa relativamente ai periodi 2013/2014.

Sempre in via preliminare di merito: accertata e dichiarata la validità e l'efficacia dell'accordo di forfetizzazione aziendale per le ragioni dedotte in narrativa, rigettare tutte le domande del ricorrente poiché infondate in fatto nonché in diritto. Nel merito in via principale nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle preliminari di merito rigettare le domande del ricorrente a qualsiasi titolo proposte poiché infondate in fatto nonché in diritto per le ragioni di cui in narrativa e, comunque, prive di prova. In via subordinata: Nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui le domande del ricorrente dovessero essere, a qualsiasi titolo, ritenute fondate nell'an ridurre il quantum debeatur

tenuto conto dell'intervenuta prescrizione dei crediti e di tutte le deduzioni anche in punto di inottemperanza del ricorrente agli oneri probatori sullo stesso gravanti.

La causa perveniva quindi alla udienza in data 16.9.2021 per discussione e decisione a trattazione scritta e poi decisa come da dispositivo comunicato alle parti.

Il ricorso in esame non è fondato e come tale deve essere respinto.

Agli atti è presente un accordo individuale tra

- **il lavoratore Sig. Z. assistito dalla C.G.I.L. in persona del sig. Giorgio Nana**

ed il datore di lavoro con transazione intervenuta rispetto a tutte le controversie che permanevano tra le parti fino al 3.6.2017, controversie che potevano riguardare l'orario lavorativo e straordinario con rinuncia ad ogni pretesa per la parte del rapporto lavorativo già trascorso ed anche per il periodo successivo (v.doc.11 resistente).

L'accordo sindacale aziendale del 3.6.2017, poi, appare vincolante anche per il ricorrente che non risulta iscritto ad altre organizzazioni sindacali né dissenziente sul contenuto dell'accordo..

Non risultano infatti iniziative successive del ricorrente contro la nuova disciplina di cui al detto accordo o comunque rimostranze rispetto al contenuto degli accordi citati.

L'art. 2 dell'allegato 1) all'accordo aziendale agli atti (v.doc.9 resistente) prevedeva, inoltre, che i lavoratori "sono tenuti, a pena di decadenza, a rivendicare per iscritto eventuali differenze per il lavoro straordinario e per indennità di trasferta nel termine perentorio di 4 mesi dal momento di maturazione". Quindi, dal 3 giugno 2017, il ricorrente dovrebbe aver sempre seguito un orario conforme alle disposizioni di cui all'art. 11bis e segg. del CCNL. né si comprende per quale motivo il datore di lavoro avrebbe dovuto disapplicare l'accordo proprio nei confronti del ricorrente.

A fronte di quanto detto, le pretese del ricorrente non appaiono fondate ed il ricorso in esame deve essere pertanto respinto con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di causa a favore della resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n.164/2020, contrariis reiectis:

- 1) respinge il ricorso in esame;
- 2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di causa a favore della resistente e che si liquidano in euro 5.131 per onorario di avvocato, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Motivazione nel termine di giorni 60.

Si comunichi.

Sondrio 16.9.2021

Il G.L.

Dott.Fabio Giorgi